

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Oggi 28 luglio 2023 si riunisce la prima sezione in persona dei Giudici dr. Radici, dr. Palvarini e dr. Pupa per la IV riunione bimestrale avente ad oggetto la recente pronuncia della Cassazione (ord. n. 18044/2023) che ha enunciato il ss. principio di diritto: *“in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92”*.

Tale pronunciamento della Cassazione si distacca da quello seguito sinora (vd. per tutte Cass 17750/2009: *“La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorchè pendenti in fase d'impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti”*; conf. Cass. sent. n. 8417/2000: *“Al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dagli artt. 155 cod.civ. e 6 della legge 1.ò dicembre 1970, n. 898, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 e ss. cod.civ.) ne' ad essa assimilabile”*; Cass. sent. n. 964/1991: *“La Legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, è applicabile anche ai procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni ed alle cause relative allo stato ed alla capacità delle persone, che non rientrano fra quelli indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario, richiamato dallo art. 3 della legge citata”*.

Dopo ampia discussione i presenti ritengono che questa isolata pronuncia della Cassazione non giustifichi allo stato una revisione dell'orientamento tradizionale, ribadito già da altri tribunali (tra i quali Pavia, Roma, Siena, Bergamo, Genova), e che quindi la sospensione feriale operi anche nelle cause di famiglia a meno che non vi sia una dichiarazione d'urgenza in relazione allo specifico procedimento (nel

caso in cui *“la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”* (ex art. 92, ord. giud. richiamato dall’art. 3 cit.) tenuto conto del fatto che *“il carattere eccezionale dell’art. 3 cit. comporta che anche le categorie di procedimenti sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione”* (Cass. n. 18015/2019).

Il Giudice Anziano

Dr. M. Radici

Il Segretario

D.ssa M. Palvarini